

XXXII.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* — Parlano i senatori Di Prampero, relatore, e Colonna-Avella — *Giuramento del senatore Aula* — *Congedo* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie » (N. 9)* — *All'art. 1 parlano i senatori Serena, Griffini, relatore, Astengo, Garelli, Levi ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Approvazione dell'art. 1* — *Presentazione di progetti di legge* — *Ripresa della discussione* — *Approvazione degli articoli dal 2 al 7* — *All'art. 8 parlano i senatori Astengo, Griffini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Approvazione degli articoli dall'8 al 10* — *Al cap. 11 parlano i senatori Gamba, Griffini, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Approvazione degli articoli dall'11 al 16* — *All'art. 17 parlano i senatori Gamba, Griffini, relatore, Calenda A., Garelli, Astengo ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Approvazione degli articoli dal 17 al 24* — *All'art. 25 parlano i senatori Astengo, Griffini, relatore, Serena ed il ministro di agricoltura, industria e commercio* — *Approvazione degli art. 25 e 26, ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, del tesoro e degli affari esteri.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Il senatore Di Prampero, relatore, ha facoltà di parlare.

DI PRAMPERO, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con regio decreto del 17 novembre decorso ed in base alla categ. 21 dell'art. 33 dello Statuto furono nominati senatori del Regno i signori:

AULA ing. NUNZIO
D'ERRICO FELICE
OLIVERI EUGENIO
PIAGGIO ERASMO
PISA UGO.

La vostra Commissione dopo lungo e prolungato esame dei documenti ha riconosciuto che il signor Aula ing. Nunzio ha raggiunto colle prove di pagamento dell'imposta diretta il limite dallo Statuto prescritto ed ha l'onore di proporvene ad unanimità la convalidazione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione propone che venga convalidata l'elezione del signor Aula ing. Nunzio a senatore del Regno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

DI PRAMPERO, *relatore*. Così pure riguardo alla nomina del signor D'Errico Felice, verificati i requisiti tutti, abbiamo l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che venga convalidata la nomina del signor D'Errico Felice a senatore del Regno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

DI PRAMPERO, *relatore*. I documenti presentati dal signor Oliveri Eugenio comprovano che da oltre tre anni il medesimo ha pagato, per imposte dirette, le tre mila lire prescritte, e che ha raggiunta l'età voluta. Per questo la vostra Commissione vi propone la convalidazione a senatore del signor Eugenio Oliveri.

COLONNA-AVELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA-AVELLA. Desidererei avere una spiegazione dalla gentilezza dell'onor. relatore.

Per il primo dei signori senatori, dei quali testè il Senato ha approvato la convalidazione, la proposta è stata fatta ad unanimità della Commissione, per gli altri quattro non vi è proposta all'unanimità.

Desidererei sapere i motivi di questa differenza di trattamento tra il senatore Aula e gli altri quattro senatori dei quali si propone la convalidazione.

DI PRAMPERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO, *relatore*. Sta di fatto che non tutti furono dalla Commissione proposti ad unanimità di voti; ma sta pure di fatto che la Commissione ha creduto di presentare la proposta di convalidazione, abbenchè alcuni commissari dissentissero negli individuali apprezzamenti.

Non posso aggiungere altro.

PRESIDENTE. Questa è semplicemente una considerazione di fatto. D'altronde ricordo ch'è stata convalidata già la nomina a senatore del

signor D'Errico Felice, per il quale la proposta era stata fatta nello stesso modo, cioè senza dire se a maggioranza o ad unanimità.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto quindi a partito la proposta della Commissione relativa al signor Eugenio Oliveri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Parimenti i signori Piaggio Erasmo e Pisa Ugo hanno provato di avere in misura superiore a quella dallo Statuto prescritta eseguito il pagamento triennale di imposte dirette e di aver pure raggiunto gli altri requisiti.

Perciò la vostra Commissione vi propone la convalidazione a senatore del Regno del signor Piaggio Erasmo.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, riferentisi al signor Piaggio Erasmo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DI PRAMPERO, *relatore*. Sempre, per le ragioni anzidette, la Commissione vi propone di convalidare la nomina a senatore del Regno del signor Pisa Ugo.

PRESIDENTE. Chi crede di approvare le conclusioni della Commissione relative al signor Pisa Ugo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Giuramento del senatore Aula.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato l'ingegnere Nunzio Aula, i di cui titoli per la nomina a senatore sono stati or ora convalidati, prego i signori senatori D'Alì e Damiani di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Nunzio Aula è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor ingegnere Nunzio Aula del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie** » (N. 9).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Prov-

vedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Passeremo ora a quella degli articoli.

TITOLO I.

CAPO I. — Disposizioni comuni.

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento o la trasformazione dei Monti frumentari e nummari, e per l'ordinamento e la costituzione delle Casse agrarie, avuto riguardo alle speciali condizioni locali.

Nulla è innovato pei Monti frumentari della Sardegna, i quali sono regolati dalla legge 2 agosto 1897, n. 382.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio nell'ultima tornata disse che l'interpretazione da me data all'art. 1° del disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale era erronea, o per lo meno esagerata; e lo stesso relatore onor. Griffini dichiarò che la disposizione di quell'articolo non vietava l'istituzione di nuovi Monti frumentari.

Ora, se si trattasse di una legge già bella e fatta, essa non potrebbe essere altrimenti interpretata che con le norme stabilite nelle disposizioni preliminari del Codice civile; ma qui si tratta di un disegno di legge che noi stiamo discutendo e perciò l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio consentirà che io ritenga esattissima la mia interpretazione, perchè essa è avvalorata dalle testuali parole di chi ha proposto il disegno di legge che ora esaminiamo.

Se l'onor. ministro non si fosse affrettato ad accettare l'art. 1° modificato dall'Ufficio centrale, avrebbe veduto che lo spirito che informa i due disegni di legge, quello ministeriale e quello dell'Ufficio centrale, non è perfettamente identico.

Il disegno di legge ministeriale si proponeva di raggiungere due fini. Il primo era quello di

riordinare i Monti frumentari esistenti e di provvedere alla istituzione di nuovi Monti dove fossero reputati necessari.

Che questo fosse il primo degli scopi proposti dal Governo, lo dice chiaramente la relazione ministeriale con le parole seguenti: « È necessario provvedere alla formazione del patrimonio di nuovi Monti in quelle località, comuni o borgate, nelle quali se ne appalesi il bisogno ».

E come ciò non bastasse, il Governo soggiungeva: « conviene rimettere in onore queste istituzioni, stimolare la simpatia per esse delle classi agiate, e la fiducia del lavoratore della terra, assicurarne il normale funzionamento ed il progressivo incremento, volgerne l'azione anche al miglioramento delle sementi, ecc. »

Questo dunque evidentemente era il primo scopo del disegno di legge ministeriale; l'altro era quello dell'istituzione di Casse di prestanze agrarie.

Invece l'Ufficio centrale manifesta subito e con la massima chiarezza tutto il suo pensiero, dicendo:

« Si sopprime la facoltà espressamente attribuita al Governo dall'art. 1° di costituire nuovi Monti frumentari perchè tale facoltà non discenderebbe logicamente dagli argomenti i quali possono consigliare la conservazione dei Monti frumentari attuali ed anzi vi contrasterebbe. Una cosa non sotto tutti gli aspetti opportuna può conservarsi per gli inconvenienti derivabili dalla sua distruzione, ma non è consigliabile di riprodurla dove non esiste. »

Bastano le poche parole delle due relazioni che ho letto per dimostrare che lo spirito che informava e informa il disegno di legge ministeriale, non è identico a quello che informa il disegno dell'Ufficio centrale.

È vero che l'Ufficio centrale dichiara di non voler distruggere i Monti frumentari esistenti, ma propone la soppressione delle parole « costituzione di nuovi Monti frumentari », perchè non vuole che altri ne sorgano.

Ora da ciò segue che la interpretazione da me data al disegno di legge del Ministero e a quella dell'Ufficio centrale non solo non è erronea, ma è esattissima.

Quando la legge passasse come è proposta dall'Ufficio centrale, si potrebbe forse, stando solo alla lettera dell'art. 1°, discutere se esso

debba essere interpretato in un modo o in un altro; ma in questo momento credo di non errare interpretando i due disegni di legge con le testuali parole del Ministero e dell'Ufficio centrale.

Nè avrei sollevata una tale questione, se mi fossi convinto che essa era più formale che sostanziale.

Si dice: che cosa sono questi Monti frumentari? Perchè mantenerli in vita una volta che si propone l'istituzione di Casse agrarie, le quali potranno provvedere anche ai bisogni, a cui ora provvedono i Monti frumentari?

Le Casse agrarie hanno, è vero, qualche affinità coi Monti frumentari, ma non sono la medesima cosa. Lo stesso onor. ministro nella passata seduta diceva che le Casse agrarie non sono destinate a far prestiti ai poveri, ma ai piccoli agricoltori; ed aveva perfettamente ragione.

Invece i Monti frumentari sono destinati a dare il grano esclusivamente ai poveri. Si dirà che, dopo tutto, se si tratta di fare prestiti e di ricevere un interesse, sia pure in natura, non si può parlare di poveri, di assolutamente poveri. Ora, se gli onorevoli colleghi dell'Ufficio centrale volessero vedere coi propri occhi che cosa sono i Monti frumentari e come funzionano, non dovrebbero fare altro che seguirmi in qualche regione dell'Italia meridionale.

Io farei loro vedere centinaia, migliaia di contadini, i quali nulla hanno, tranne le braccia per lavorare, o, al più, non una vanga, ma una zappa per zappare il terreno.

Questi contadini, che nulla possiedono, vivono alla giornata, lavorando le terre di altrui proprietà; ma, nei giorni in cui non trovano da lavorare, se hanno una piccola quota demaniale a loro toccata in sorte, la vanno a coltivare; se non l'hanno, prendono in fitto dai proprietari poche are di terreno, le coltivano per la semina nei giorni in cui non trovano lavoro, e non avendo le sementi, ricorrono al Monte frumentario. Col prodotto che ne ricavano al momento del raccolto, pagano il piccolo fitto, e restituiscono le sementi ai Monti frumentari.

Oggi questo stato di cose perdura; domani quindi si potrà riconoscere la necessità di istituire simili Monti; domani qualche uomo benefico, potrà o vorrà disporre di una certa quan-

tità di frumento per la creazione di nuovi Monti frumentari: perchè dobbiamo impedirlo?

Ma l'onor. ministro ed il relatore dell'Ufficio centrale dicono: « la disposizione dell'art. 1, anche così come è modificato, non impedisce al alcuno, individuo o società che sia, di dare il frumento ai poveri contadini. Sta bene; ma se domani un individuo, solo o associato, dopo di aver costituito il patrimonio per la fondazione di un Monte frumentario, chiederà che venga riconosciuto come ente morale, il Governo in seguito alla pubblicazione di questa legge o non accoglierà la domanda, o tutto al più, si limiterà a consigliare la istituzione delle Casse agrarie.

Francamente, non so capire perchè non si vuol ritornare all'art. 1 proposto dal Governo.

In fin dei conti, se l'Ufficio centrale proponesse la soppressione dei Monti frumentari, capirei la sua ostinazione; ma l'Ufficio centrale non ne propone la soppressione: per bocca del suo stesso relatore dichiara che nuovi Monti frumentari potranno essere istituiti, non ostante la soppressione della parola *costituzione*; dunque perchè non si vuol ritornare all'art. 1 proposto nel disegno di legge ministeriale?

Creda pure, onorevole Griffini, non è questione di parole, ma di sostanza.

Io che ho ascoltato il senatore Garelli quando con calda parola ha difeso la istituzione delle Casse di prestanze agrarie, non dubito punto di quanto egli ha detto. Là dove le Casse agrarie sono sorte spontaneamente, e con un capitale, o con un patrimonio corrispondente ai bisogni dei piccoli agricoltori, esse hanno prodotto tutti gli utili effetti da lui accennati; non hanno dato luogo ad alcun inconveniente.

Ma, onorevole senatore Garelli, sarà lo stesso quando per legge avremo autorizzati tutti gli ottomila comuni del Regno a istituire Casse agrarie?

Ripeto, dove esse sono sorte spontaneamente, progrediscono e progrediranno; ma quando avremo autorizzata la istituzione di Casse agrarie col capitale di 3000 lire; quando queste Casse potranno fare prestiti fino a 500 lire, onorevole Garelli, stia pur certo che, almeno in seimila comuni, codeste Casse si chiuderanno immediatamente, perchè si troveranno subito sei consiglieri, sei amministratori, che, direttamente o indirettamente, prenderanno a

prestito ciascuno 500 lire, e il capitale sarà bello e sfumato.

Ma io con tutto ciò non mi oppongo alla istituzione di tali Casse; prego soltanto l'Ufficio centrale di accogliere la mia proposta, e di consentire che sia messo in votazione l'art. 1 proposto dal Governo.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha riflettuto molto prima di proporre la radiazione della parola *creazione*, e si è persuaso della necessità di escludere la creazione di nuovi Monti frumentari, tanto era convinto della cattiva prova che i vecchi hanno fatto e che faranno anche in futuro, per quanti sforzi possa sostenere il Governo per migliorarli.

L'Ufficio centrale non ha inteso e non ha voluto assolutamente proporre l'abolizione di questi Monti frumentari. Essi esistono, sono un fatto il quale doveva essere riconosciuto, quindi si propone la loro conservazione, atteso il principio *multa facta tenent, quae fieri prohibentur*.

Noi non avremmo proposto la creazione di nuovi Monti frumentari, ma avendoli trovati, sapendo che alcune popolazioni li apprezzano e se ne giovano e sapendo pure che possiedono un capitale, abbiamo creduto che debbano essere rispettati malgrado l'opinione di altri, espressa anche in un importante articolo di un giornale di stamane, che convenga di sopprimerli tutti.

L'Ufficio centrale ha proposto la conservazione ed il miglioramento di tutti i Monti frumentari che ora esistono. Esso però non ha voluto scrivere nella legge la facoltà al Governo di crearne dei nuovi, e ciò ha fatto perchè era convinto che avrebbe reso un cattivo servizio al paese dando questa facoltà.

Ma da ciò non ne deriva che non possano crearsi effettivamente nuovi Monti frumentari fuori del disposto della legge, come è lecito ai cittadini di creare quante Società vogliono, e queste possono esistere legalmente, sempre che non contravvengano ad alcuna legge.

Dunque noi col non dare al Governo facoltà di creare nuovi Monti frumentari, i quali debbono essere disciplinati dalla legge che stiamo discutendo, fummo e siamo ben lontani dall'impedire che ne possano essere creati altri. Del

resto noi non abbiamo titubato molto nel proporre che non si potessero direttamente dal Governo creare nuovi Monti frumentari, avuto riguardo al disposto della legge che discutiamo, relativa alle Casse agrarie. Ma, o signori, cosa sono queste Casse agrarie, se non Monti frumentari con attribuzioni più estese?

Le Casse agrarie, se non somministrano grano, somministrano danaro, e con questo si può comperare tante altre cose. Perchè volete obbligare i cittadini ad avere del grano, anche quando loro non abbisogna?

Facciamo le Casse agrarie con questo provvedimento; facciamo quello che si fa presentemente coi Monti frumentari, ma diamo facoltà ai piccoli agricoltori di provvedersi di altri oggetti oltre che del grano.

Prego l'onor. Serena di voler considerare le condizioni attuali dell'agricoltura nostra. Uno dei nostri più grandi bisogni è quello di combattere le malattie crittogamiche della vite.

Se noi avessimo a perdere il raccolto dell'uva, in quali condizioni ci troveremmo? Sarebbe per noi un danno enorme.

Fra le altre malattie a cui è sottoposta l'uva, vi è quella della peronospera, che non è una minaccia, ma un danno esistente e gravissimo, che si combatte col solfato di rame e con lo zolfo ramato.

Ora creando le Casse agrarie, i mutuatari, i contadini potranno adoperare il danaro per provvedersi queste materie assolutamente necessarie e non potrebbero farlo qualora ci limitassimo a creare dei Monti frumentari; ed è principalmente nelle provincie meridionali che occorre provvedere perchè i piccoli viticoltori abbiano il solfato di rame e lo zolfo ramato necessario.

Al contadino che si trovasse in condizioni di non poter provvedersi dei rimedi contro le crittogame, si può offrire del grano per la semina?

Queste ragioni a me pare siano più che sufficienti per far comprendere che noi non escludiamo la creazione di altri nuovi Monti frumentari, fuori però dalla presente legge.

Fondiamo delle Casse agrarie, degli Istituti simili ai Monti frumentari, degli Istituti che abbiano tutte le attribuzioni dei Monti, ma che diano il danaro il quale può essere erogato nell'acquisto del grano, per cui si possa averlo

egualmente come dai Monti frumentari, ma apriamo la porta perchè gli agricoltori minuti possano soddisfare anche ad altri bisogni.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se la intelligenza che il senatore Serena dà all'art. 1° proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo fosse esatta, egli avrebbe pienamente ragione; ma vi è una differenza sostanziale fra quello che egli pensa intorno agli effetti ed alla portata di quest'articolo 1° e quello che ne pensiamo noi.

Il senatore Serena crede che per il disposto dell'art. 1° sia vietata la fondazione o nuova creazione di Monti frumentari; invece non è così.

Sarà sempre libera la istituzione dei Monti frumentari.

Noi abbiamo voluto che il Governo non si facesse a promuovere o favorire con misure speciali la istituzione di nuovi Monti frumentari; ma niente di più.

Il senatore Serena sarà certamente pago di questa spiegazione...

SERENA. Domando la parola.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quando infatti egli sia sicuro che non sarà impedita o vietata la istituzione di Monti frumentari e che la legge si limita a non dettare disposizioni di favore per nuovi Monti, mi pare che tutte le preoccupazioni e gli scrupoli dell'onor. senatore Serena dovrebbero tacere.

Nell'articolo 1°, quale era stato compilato dal Governo, le medesime cure che si dedicavano alle Casse agrarie erano altresì rivolte ai Monti frumentari. L'Ufficio centrale ritenne invece che non fosse opportuno di promuovere l'istituzione di nuovi Monti frumentari, ma che piuttosto valesse la pena di volgere ogni pensiero alla formazione ed alla creazione delle Casse rurali.

Il Governo non ha creduto di respingere un tale concetto.

Ciò non toglie che possa liberamente essere promossa la fondazione di nuovi Istituti della natura dei Monti frumentari, che saranno o istituzioni di beneficenza o istituzioni di credito secondo la volontà dei fondatori.

Parmi che queste poche spiegazioni debbano bastare al senatore Serena per essere tranquillo che non si offende alcuna libertà, nè si tronca alcuna speranza intorno all'avvenire dei Monti frumentari che sorgessero per privata iniziativa.

SERENA Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. A me duole di dover insistere: me lo perdoni l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, io non sono punto convinto di ciò che egli ha detto. Non sono convinto che gli intendimenti del Governo fossero simili a quelli dell'Ufficio centrale, perchè le parole stesse delle due relazioni dimostrano il contrario.

« Convieni rimettere in onore queste istituzioni », dice il ministro di agricoltura, industria e commercio nella sua relazione. E come le rimettete in onore? Accettando la proposta dell'Ufficio centrale che dice: sopprimiamole! Ma può star tranquillo il senatore Serena, replica il signor ministro, perchè se si vorranno istituire nuovi Monti frumentari, nessuno lo impedirà o potrà impedirlo.

Io non so se dopo la discussione che si è fatta e dopo l'accettazione da parte del ministro della proposta dell'Ufficio centrale, la questione non resti per lo meno pregiudicata.

Se nella interpretazione della legge non si terrà conto, come non si dovrebbe, delle discussioni parlamentari e dei discorsi dei ministri, dei deputati o dei senatori, il signor ministro potrà forse aver ragione.

D'altra parte io debbo dire al senatore Griffin, che qui non si tratta della costituzione, che nessuno può impedire, di Società aventi uno scopo identico a quello dei Monti frumentari, ma del riconoscimento di nuovi enti morali. Siccome i nuovi enti morali debbono essere riconosciuti con decreto Reale in seguito a regolari domande, il ministro di agricoltura, industria e commercio difficilmente proporrà l'accettazione di simili domande e invece consiglierà la istituzione di Casse agrarie.

Io insisto, perchè i Monti frumentari non possono confondersi con le Casse agrarie. Queste potranno dare il danaro anche per far comperare le sementi, lo ammetto; ma una cosa è la Cassa agraria e un'altra è il Monte frumentario.

Non sono tenero di queste istituzioni antiquate, come le chiamò il ministro di agricoltura. Stando a capo dell'amministrazione del mio Comune, proposi la trasformazione di uno di questi Monti frumentari, ma io che conosco bene le condizioni di alcune regioni della nostra Italia, non posso disconoscere la utilità e la necessità dei Monti frumentari. E d'altra parte sarebbe strano che si vietasse la istituzione di un Monte frumentario, o che un uomo benefico il quale chiedesse di fondarlo si sentisse rispondere: non potete farlo; dovete istituire una Cassa agraria, che, secondo il pensiero del Governo, può provvedere agli stessi bisogni.

Concludo col dire che, anche a restar solo, dopo di aver rivolta un'ultima preghiera al ministro di ritornare al suo primo articolo, io pregherò il presidente di metterlo ai voti.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. A me sembra che il senatore Serena impieghi il suo potente ingegno nel sostenere una tesi che non ha fondamento.

Egli dice essere diverso lo spirito che anima la Commissione da quello che anima il Governo. Ma in vero altra differenza non può esservi che sul modo più conveniente di provvedere agli interessi dei piccoli agricoltori. C'era un dissenso su questo punto, dissenso che è stato tolto di mezzo coll'accettazione dell'articolo dalla Commissione per parte del Governo.

Il senatore Serena ha portato innanzi un brano di relazione non mia, il quale dice dei Monti frumentari: « *bisogna rimettere in onore queste istituzioni* ». E sta bene; bisogna rimetterle in onore, poichè erano andate in rovina e si erano discreditate. Ma non c'è bisogno di farne delle nuove. Perciò non veggo come si possa andar cercando la contraddizione.

Il senatore Serena dubita che si possano creare nuovi Monti frumentari dopo l'applicazione di questa legge. Se non che non bisogna confondere.

La legge dice quali sono le istituzioni che si vogliono favorire: ma non per questo sono vietate le altre che di questo favore non godono.

Il Monte frumentario è un'istituzione che può ancora dare buoni frutti, specialmente in alcune regioni. Nessuno vuol impedire che sorgano

nuovi Monti frumentari: ed è assurda l'ipotesi che in conseguenza dell'approvazione di questa legge quale è stata emendata dall'Ufficio centrale, non si possano più istituire Monti frumentari.

L'onor. senatore Serena dice, in appoggio della sua obiezione: qui non si tratta di società liberamente costituite, la cui formazione non si potrebbe vietare, ma si tratta di enti giuridici i quali devono ottenere la loro personalità giuridica dallo Stato.

Prima di tutto osservo non potersi ammettere che l'istituzione del Monte frumentario debba essere necessariamente legata alla forma dell'ente morale (manomorta) o dell'Opera pia.

Il Monte frumentario può sorgere sotto la forma di società anche commerciale.

Dunque non è esatto nemmeno quello che il senatore Serena dice, cioè, che debba intervenire necessariamente un decreto dell'autorità per dar vita a nuovi Monti frumentari che possono invece sorgere liberamente sotto l'egida della libertà e della legge comune.

Ma, quando pure si volessero istituire dei Monti frumentari sul tipo « Opere pie » quale Governo, onorevole Serena, si renderà responsabile del divieto ad una simile istituzione?

Ridotta in questi termini la questione, non veggo perchè l'onorevole Serena non si debba arrendere all'evidenza.

Perciò confido che egli non vorrà far mettere ai voti il primo articolo della legge quale era stato concepito dal Governo, ma accetterà che la votazione si faccia sull'articolo proposto dalla Commissione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

ASTENGO. Veramente una volta che il ministro ed il relatore hanno affermato che la legge non impedisce che si possano costituire nuovi Monti frumentari, io non vedo la ragione poichè si debba sopprimere la parola *costituzione*, come diceva l'onor. Serena, e come era proposto nel progetto ministeriale.

Io concordo pienamente in ciò che ha detto l'onor. Serena: la costituzione non può essere proibita. Vuol dire che i Monti frumentari da ora in poi invece di essere considerati Opere pie, per effetto di questa legge passeranno alla dipendenza del Ministero di agricoltura, e non saranno più soggetti all'autorità tutoria.

Ma la costituzione non si può proibire, e non vedo difficoltà alla creazione di nuovi Monti frumentari.

Per conseguenza mi associo alle parole dette dal senatore Serena.

GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIFFINI, *relatore*. Il senatore Serena, tra le altre asserzioni, ha emessa questa, che in molti Comuni i Monti frumentari sono una assoluta necessità. Io lo prego di considerare, che dove si credettero necessari, furono anche istituiti. Ma nella massima parte dei Comuni del Regno non furono istituiti; dunque non erano necessari. E se noi conserviamo quelli che esistono, non facciamo offesa ad alcuno.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una parola al senatore Astengo, il quale diceva che non vi può essere difficoltà a mantenere la parola *costituzione* nell'articolo 1, dal momento che noi ammettiamo che si possano istituire nuovi Monti frumentari.

Il senatore Astengo non ha considerato che altre disposizioni della legge, ora soppresse, favorivano anche la costituzione di nuovi Monti frumentari.

ASTENGO. L'ho detto.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quella soppressione corrisponde alla soppressione della parola *costituzione*. Non si vuole in sostanza favorire la costituzione di nuovi Monti frumentari.

E quindi, mentre si conservano le disposizioni di favore per le Casse rurali e per i Monti frumentari esistenti, non si ammettono per la istituzione di nuovi Monti frumentari.

Parmi quindi evidente la ragione per la quale bisogna sopprimere nell'articolo 1 la parola *costituzione*.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Non avrei mai creduto che, sostenendo il disegno di legge ministeriale, avrei dovuto trovare tanta opposizione da parte del ministro.

FORTIS, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Perché il ministro non fa due parti:

una volta che ha accettato il progetto di legge della Commissione, questo è il suo.

SERENA. Tante volte si accettano i disegni di legge modificati dalle Commissioni parlamentari; ma quando si viene a discutere qualche disposizione speciale, il ministro dichiara: riconosco che l'articolo da me proposto era migliore di quello proposto dalla Commissione e però prego il Senato o la Camera di voler approvare il mio articolo.

Ripeto, dunque, che io mi maraviglio di trovare tanta opposizione da parte del ministro. Creda pure, onor. Fortis, non è per ostinazione che io mantengo la mia proposta, ma perchè sostanziale è la differenza tra il disegno ministeriale e quello dell'Ufficio centrale.

Le Casse agrarie, ella dice, potranno anche dare il danaro ai piccoli agricoltori; ma - ed è qui che non c'intendiamo - secondo me, i Monti frumentari provvedono ai bisogni dei poveri, le Casse agrarie invece ai bisogni dei piccoli agricoltori.

È su questa differenza che io fondo il mio ragionamento, e perciò, onor. Fortis, insisto perchè sia messo ai voti l'art. 1 secondo il disegno ministeriale, dolentissimo di non poter aderire al suo cortese invito.

GARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARELLI. Desidero rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'illustre nostro collega, il senatore Serena.

Secondo me, le leggi, per riuscire veramente utili, debbono seguire e, direi, integrare il progresso sociale avvenuto sopra quella materia che è scopo delle stesse leggi.

Ora una legge sui Monti frumentari, secondo l'avviso mio, non può e non deve contenere una sola parola che significhi « incoraggiamento alla loro moltiplicazione ». Perchè, a mio avviso, i Monti frumentari, economicamente e tecnicamente soprattutto, hanno proprio fatto il loro tempo...

SERENA. Proponetene la soppressione, ma non proponete di riordinarli.

PRESIDENTE. Non interrompano.

GARELLI... Ma dacchè esistono, e qui rispondo subito all'osservazione colla quale l'onorevole Serena mi ha voluto interrompere, ma dapoichè quali essi sono, buoni o cattivi, vivono ancora nelle consuetudini di taluni paesi, e il

rompere tale consuetudine potrebbe indicare una trascuranza dei bisogni dei poveri, la legge attuale viene a dire: restino quello che sono, ma si modifichino così da diventare un po' più utili praticamente di quello che la storia dolorosa, mi permetto di dirlo, di questi Monti ha dimostrato che furono.

Ora ciò stabilito, e questo mi pare incontrovertibile, e stabilito che questa istituzione può sempre sorgere, anche con la presente legge per iniziativa di un corpo morale, di un altro ente qualunque e di un privato, mi pare superfluo che nella legge si dica, che si possono stabilire nuovi Monti frumentari.

Quando l'occasione si presenti, la libertà nostra consente la creazione di questi Monti dove la convenienza loro li consiglia, dove il proposito di un benefattore voglia farli sorgere. Quindi si può accettare, secondo me, l'articolo quale viene proposto dall'Ufficio centrale e come è consentito e difeso dall'onor. ministro.

Dacchè ho la parola rispondo ad un'altra osservazione dell'onor. Serena circa l'avvenire delle Casse agrarie che si costituissero invece dei Monti frumentari od accanto ad essi nelle parti d'Italia che ancora ne sono sprovviste. L'onor. Serena crede che istituendo queste Casse negli 8000 comuni del Regno, si vedrebbe in 6000 di essi il loro capitale di 3000 lire subito ripartito fra cinque o sei consiglieri, senza che ai benefizi delle Casse possano partecipare i veramente bisognosi.

Ora per l'onore del nostro paese, e non volendo essere troppo pessimista sull'avvenire economico di regioni patriotticamente meritevoli di miglior sorte e forniti di tanta attitudine a conquistarla, non volendo essere troppo pessimista io auguro e spero che le Casse agrarie, le quali sorgessero in taluni di queste 6000 comuni, non siano così maledettamente sfruttate, come mostra di temere l'onor. senatore Serena.

Basterà che la Cassa si costituisca mercè l'impulso di un onest'uomo, il quale comprenda il bisogno del suo paese e con volontà decisa si adoperi per ottenerlo.

Egli può raccogliere intorno a sé quel piccolo numero di soci necessari a costituire la Cassa sociale e può farla funzionare in maniera che questa non solamente si accrediti nel luogo

stesso, ma come esempio salutare si propaghi nei paesi vicini.

E questo io lo credo possibile, parliamoci chiaro, anche nelle provincie meridionali che si vorrebbero far credere le più refrattarie a questo progresso elementare della vita sociale.

Se le classi dirigenti pigliassero un po' più di amore al progresso agricolo, che sarebbe il fondamento della prosperità di quei luoghi, e se queste classi si facessero anche solo mediocrementemente promotrici di questa istituzione, io ho fede che in meno di vent'anni muterebbero la faccia di quei luoghi; in meno di vent'anni, perchè non ci dobbiamo esagerare la difficoltà della creazione di una Cassa agraria, nè esagerare il contributo che un agricoltore deve dare per entrare socio di essa e per parteciparne ai benefizi.

Tale contributo è così esiguo, che vi possono entrare anche quelli che l'onor. Serena ha dichiarato poveri mancanti di tutto, perchè con due o tre giornate della mercede giornaliera formano quel contributo che è necessario per esservi iscritti.

Ed altro contributo è quello che è indipendente dalla fortuna, dalla ricchezza, cioè l'onestà personale. Quando un povero agricoltore sia in un paese conosciuto come un uomo onesto e leale, egli troverà il credito nella Cassa, e con questo credito egli provvederà, non soltanto il grano che gli abbisogna per la semina, ma troverà anche qualche cosa di più, anche il piccolo capitale che gli occorre per la provvista degli arnesi e di animali.

Non si spaventi l'onor. Serena di quella cifra di 500 lire che costituisce il limite massimo del prestito.

È naturale che, se i prestiti agrari fossero solitamente di 400 o 500 lire, il capitale di 3000 lire della Cassa resta subito diviso: e pel godimento di esso si potrebbe dire: *Multi sunt vocati, pauci vero electi*. Questo è il limite massimo di un prestito, e raramente, noti bene, nelle Casse agrarie che già funzionano nell'Italia settentrionale, raramente accade che un prestito di tale entità venga concesso nonostante che esistano tutte le maggiori garanzie di solvibilità in chi lo domanda; e fu ottimo proposito dell'Ufficio centrale l'aver limitato a 500 lire il mutuo che si può accordare, mentre il progetto ministeriale portava questo limite a

lire 1000. I prestiti ordinari delle Casse agrarie non superano di regola le 30 a 50 lire, e sono questi prestiti che si diffondono per tutto il paese, e facilmente si restituiscono all'epoca dei raccolti.

Quindi io, che nativo dell'Alta Italia, sento uguale l'affetto per le regioni del Mezzogiorno e vivamente ne desidero il progresso agricolo già raggiunto dai miei paesi; io auguro che le Casse agrarie a poco a poco vi si infiltrino e sorgano accanto ai Monti frumentari, e queste amministrate onestamente in breve tempo dimostrino la loro incontestabilità e grande utilità pratica.

Così verrebbero a poco a poco ad assorbire e fondere in sé i Monti frumentari, i quali chiuderebbero una vita infelice con una morte gloriosa, perchè farebbero sorgere più vigorosa la nuova istituzione che può redimere l'Italia agricola meridionale. (*Bene*).

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, porrò la questione.

Il signor senatore Serena proporrebbe che fosse posto ai voti l'articolo 1° nel testo presentato dal Ministero.

Voteremo dunque anzitutto la prima parte dell'articolo che non ha dato luogo a contestazioni; poi, come emendamento, la proposta del senatore Serena, il quale chiede che venga ripristinata la parola « costituzione », che fu cancellata nella nuova redazione dell'Ufficio centrale.

La prima parte dice così: « È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento o la trasformazione » e su questa prima parte non vi sono obiezioni. Il senatore Serena, a questo punto, aggiungerebbe la parola: « e la costituzione ».

È così senatore Serena?

SERENA. Sì signore.

LEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI. Ho chiesto facoltà di parlare per ottenere un chiarimento dall'egregio relatore, appunto intorno alla prima parte dell'articolo 1°, che suona così:

« È data facoltà al Governo del Re, osservate le norme della presente legge, di emanare

le disposizioni che ravviserà necessarie per il riordinamento, o la trasformazione, » ecc.

Lasciando a parte la sostanza, che pur meriterebbe di essere considerata, inquantochè il lasciare al libito dei ministri, che tanto frequentemente si succedono, tanta latitudine, sembrami pericoloso per le istituzioni che si vogliono difendere, non m'occuperò che della forma che, secondo il mio parere, dovrebbero correggere. Infatti, pongasi mente che mentre nell'articolo primo non parlasi che di *disposizioni da emanarsi* in altri articoli e segnatamente negli articoli 12, 24 e 26 è detto tassativamente: *regolamento*.

Ora io domando se non sarebbe il caso o di aggiungere alle parole *disposizioni*, l'altra *regolamentari*, o addirittura parlare di regolamento da approvarsi con decreto Reale come si usa in tutti i disegni di legge.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Siccome la domanda venne fatta direttamente a me, così io credo necessario di rispondere tantosto.

E rispondo al senatore Levi che, prima di tutto, la questione è molto piccola e a mio parere forse non valeva nemmeno la pena di suscitarsela, ma di ciò è giudice competente il senatore Levi.

Io non vedo necessario di levar la parola « disposizione » per mettere la parola « regolamento » o « regolamenti », oppure di aggiungere la parola « regolamentari ».

Ha già avvertito il senatore Levi, che in tre articoli si parla di regolamenti speciali e di regolamenti generali, perchè vi possono essere, oltrechè dei regolamenti generali, anche dei regolamenti speciali che disciplinano determinate materie di questa legge.

Ma se qui adoperiamo la parola « regolamento », prima di tutto ripetiamo questa parola che è già stata usata forse di troppo e poi forse limitiamo il senso dell'altra, « disposizioni ».

In questo caso lasciamo che il Governo possa adottare quelle disposizioni che può credere del caso, le quali possono essere circolari, e possono anche essere qualche cosa di diverso.

Per esempio havvi la disposizione che i prefetti possano nominare i presidenti delle amministrazioni.

Possono sorgere delle necessità da un momento all'altro, e perchè si vuole espressamente autorizzare un'altra volta il Governo ad applicare delle disposizioni di regolamento, dal momento che gli si danno le più ampie facoltà di fare tre specie di regolamenti?

Ad ogni modo, non mi pare che valga la pena di modificare l'articolo per questa parola.

PRESIDENTE. Il senatore Levi insiste nel suo emendamento?

LEVI. Non insisto.

PRESIDENTE. Come ho già detto, l'emendamento proposto dal senatore Serena consiste nel ripristinare le parole « la costituzione ».

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

Allora lo porrò ai voti.

Chi approva l'emendamento proposto dal senatore Serena, è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 1° nel testo proposto dall'Ufficio centrale e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor presidente del Consiglio.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per la « Sorveglianza dell'esercizio delle farmacie » ed un altro sullo « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi due disegni di legge.

Si l'uno che l'altro di questi saranno trasmessi agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie » (N. 9).

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge sui Monti frumentari.

Leggo l'art. 2:

CAPO II. — Dei Monti frumentari.

Art. 2.

Nei comuni nei quali sia riconosciuta la necessità del Monte frumentario esistente o dell'aumento del suo patrimonio, la dotazione potrà esserne integrata mediante concessione del grano che il demanio dello Stato riceve annualmente a titolo di prestazione perpetua, a condizione però che tale grano, per la qualità, la provenienza e la esenzione di zizzania sia opportuno per la seminazione.

La concessione del grano al Monte non potrà essere fatta per un periodo di tempo maggiore di dieci anni.

Al termine della concessione, il Monte dovrà restituire al demanio, in quote annuali corrispondenti alla durata della concessione, la quantità di grano ricevuta o l'equivalente in danaro, senza alcuna corrisponsione d'interessi.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora nel comune in cui sia riconosciuta la necessità della conservazione del Monte frumentario o della reintegrazione della sua dotazione, non si possano avere i mezzi indicati nell'articolo precedente, o questi siano insufficienti, la Giunta provinciale amministrativa ha facoltà, sentito il Consiglio comunale, di assegnare in tutto o in parte a tali scopi il quarto della rendita inscritta corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse, di cui nell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.

La Giunta provinciale amministrativa stabilirà la misura e la durata di tale assegnazione, la quale non è rimborsabile.

(Approvato).

Art. 4.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni della prestazione in natura, si potrà, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, convertire in danaro la parte eccedente.

(Approvato).

Art. 5.

I Monti frumentari che abbiano sospeso le operazioni o che, sentiti i rispettivi Consigli comunali, si ritengano venuti meno ai fini dell'istituzione, possono dal Governo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, trasformarsi in Casse agrarie esercenti il credito agrario a favore degli agricoltori del comune.

(Approvato).

Art. 6.

La concessione dei prestiti in grano dovrà esser fatta dai Monti agli agricoltori, precipuamente a scopo di semina, curando il progressivo miglioramento delle sementi, preferibilmente ai piccoli coltivatori, siano proprietari, enfiteuti, usufruttuari, mezzadri od affittuari.

(Approvato).

Art. 7.

I prestiti in danaro si fanno preferibilmente alle persone indicate nell'articolo precedente, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

(Approvato).

CAPO III. — *Delle Casse agrarie.*

Art. 8.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazioni di Monti frumentari o di altre opere pie di credito, ovvero per iniziativa dei comuni, delle opere pie, di altri enti morali o di privati.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Un'osservazione per una semplice questione di forma. Qui in fondo si dice: « per iniziativa dei comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati ».

La legge vigente del 17 luglio 1890 non parla più di Opere pie; ma le classifica tutte fra le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sarebbe quindi meglio mettere: « istituzioni pubbliche di beneficenza », per andar d'accordo con la legge in vigore.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale consentono in questa correzione?

FORTIS, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nessuna difficoltà.

GRIFFINI, relatore. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Metto a partito l'art. 8 con la correzione proposta dal senatore Astengo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie non potrà essere inferiore a L. 3000, e dovrà essere interamente versato.

Del capitale costituito dal comune o da altri enti morali o da privati, potrà essere chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà essere mai rimborsato per intero, dovendo una parte di esso conservarsi a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo conferito, non sono dovuti interessi agli enti fondatori o ai privati.

(Approvato).

Art. 10.

Le altre istituzioni derivate dalla trasformazione dei Monti frumentari o di altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, che hanno denominazione diversa e scopi analoghi, potranno trasformarsi in Casse agrarie.

(Approvato).

Art. 11.

Le Casse agrarie non potranno fare prestiti con le norme e nei limiti stabiliti nello statuto, se non agli agricoltori per gli scopi indicati nell'art. 7.

I prestiti non potranno, in alcun caso, superare la somma di L. 500 ciascuno.

PRESIDENTE. Il senatore Gamba propone a questo articolo il seguente emendamento:

« I prestiti non potranno superare la somma di lire 500 ciascuno, e la ragione dell'interesse non potrà superare più del quarto per cento, quello che la Cassa pagherà agli Istituti sovventori ».

Il senatore Gamba ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

GAMBA. Leggendo questa proposta sopra le Casse agrarie e studiandola con grande amore come quella che a me è parsa rispondere a un grande interesse sociale e a una grande necessità politica, un dubbio si è affacciato alla mia mente intorno alle condizioni di vitalità che noi apprestiamo a questo nuovo organismo che noi andiamo a creare. Chi dice organismo, dice vita, dice accrescimento, e difatti in moltissimi punti di questa proposta di legge si è alluso all'accrescimento del capitale delle Casse agrarie.

Vi si fa allusione segnatamente là, dove si dispone che nel caso in cui il primitivo capitale sia raddoppiato, esso possa essere restituito agli oblatori. Vi si fa allusione là dove, parlando di utili possibili, si stabilisce che gli amministratori non vi possano partecipare.

Più volte, lo ripeto, si parla di utili, ma, per quanto abbia letto in lungo e largo il progetto, non ho scorto la fonte d'onde questi utili debbono scaturire, a meno che non si intenda unicamente di fare allusione a quella tassa di ammissione di meno di due lire che i soci pagano per una volta sola, oppure a quel 3 per cento che si potrà ritirare dalle 3000 lire di capitale, somme veramente di troppo esigua entità.

Ma, poichè di molte importantissime disposizioni relative a questa legge ho visto che si lascia la definizione al regolamento, io mi sarei potuto contentare della speranza che il regolamento provvedesse anche a questa che a me pare una lacuna se, a togliermi questa speranza non stessero le parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, di cui vi darò brevemente lettura.

« Il piccolo agricoltore bisognoso di danaro per l'esercizio della sua industria non ha che da rivolgersi alla Cassa del proprio comune e la sua domanda meritando di essere assecondata, esso sconta sul prestito il tenue interesse del 3 per cento. La Cassa riceve il danaro da sovvenire dalla Cassa di risparmio ordinaria o dalla società

ordinaria e cooperativa di credito che sarà designata con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro, ne' sensi dell'art. 13 del disegno e pagando essa pure l'interesse del 3 per cento, nessuna perdita deve risentire ».

Nessuna perdita sta bene, ma neppure nessun guadagno, e allora chi pagherà le spese? Si dirà non ne facciamo. Va bene. Non ne faremo, ne faremo il meno possibile, faremo le funzioni gratuite, io non domando di meglio, ma delle spese ve ne possono essere sempre se non altro le spese di locali, i mobili e le tasse, quelle tasse che malgrado che questo progetto di legge abbondi di utili e previdenti esenzioni fiscali, pure la sagace e immaginosa avidità della finanza italiana saprà sempre escogitare, siatene certi, malgrado le nostre precauzioni! Poi vi sono le perdite inevitabili, fatali, che esistono sempre in qualunque gestione di credito. Chi le pagherà queste perdite? A me pare che non vi sia via d'uscita, o le pagherà il capitale con una lenta, se vogliamo, ma certa dissoluzione di se medesimo, oppure le pagheranno i soci con la loro responsabilità illimitata e solidale.

Ora non pare a voi che sia nell'interesse di questi soci l'assoggettarsi a pagare un tenue quarto per cento sopra le somme che vengono ad essi mutuate e che essi impiegano con profitto nella agricoltura piuttosto che l'essere esposti a pagare quando meno se lo aspettano una grossa somma che loro può anche essere tolta con esecuzioni giudiziarie rovinose?

A me pare che il concetto di far pagare loro il quarto per cento di più sia giusto, accettabile e tanto evidente che credo di non aver bisogno di aggiungere altro in favore di questo semplicissimo emendamento che raccomando alla benevola considerazione del ministro e dell'Ufficio centrale.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non ho alcuna difficoltà di accettare, se l'Ufficio centrale acconsente, l'emendamento proposto dal senatore Gamba, il quale presenta incontrastabilmente un rilevante vantaggio, per le ragioni da lui addotte.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Discutemmo questo argomento col signor ministro ancora prima della adunanza attuale e ci siamo posti d'accordo di accettare la proposta del senatore Gamba, per cui l'interesse che sarebbe stabilito da questa legge al 3 per cento, verrebbe portato, a carico degli agricoltori mutuanti, a L. 3.25 per cento.

Soltanto pregherei l'onorevole senatore Gamba di rileggere il progetto di legge e dirci dove il suo emendamento, secondo lui, potrebbe trovar posto.

PRESIDENTE. A me pare che a questo art. 11 dove è detto: « I prestiti non potranno in nessun caso superare la somma di L. 500 ciascuno » si possa aggiungere: « E la ragione dell'interesse non potrà superare più del quarto per cento quello che la Cassa pagherà agli Istituti sovventori ».

GRIFFINI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'art. 11 nel testo seguente:

Art. 11.

Le Casse agrarie non potranno fare prestiti con le norme e nei limiti stabiliti nello statute, se non agli agricoltori per gli scopi indicati nell'art. 6.

I prestiti non potranno, in alcun caso, superare la somma di L. 500 ciascuno, e la ragione dell'interesse non potrà superare più del quarto per cento quello che la Cassa pagherà agli Istituti sovventori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Gli agricoltori residenti nel comune nel quale opera la Cassa agraria, per ottenere il credito da essa, dovranno iscriversi alla medesima e versare, anche in rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 2.

Alla Cassa agraria di un comune possono iscriversi gli agricoltori residenti nei comuni vicini, quando in essi non sia agevole la costituzione di una Cassa agraria.

Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la

responsabilità solidale degli iscritti, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione e al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 13.

Le Casse di risparmio ordinarie e le Società ordinarie e cooperative di credito designate con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, di accordo col ministro del tesoro, sono autorizzate a prestare alle Casse agrarie che ne faranno domanda, le somme a queste occorrenti per le loro operazioni con gli agricoltori.

L'interesse da corrispondere su tali prestiti non sarà superiore al 3 per cento.

(Approvato).

Art. 14.

Gli Istituti di emissione potranno scontare, alle condizioni stabilite nell'articolo 4, alinea 3, della legge 10 agosto 1893, n. 449, gli effetti delle Casse agrarie che ad essi fossero girati dalle Casse di risparmio e dalle Società ordinarie e cooperative di credito autorizzate come all'articolo antecedente.

A tale scopo le somme indicate nel citato articolo 4 della legge 10 agosto 1893 per lo sconto di favore, saranno aumentate di dieci, quattro e uno milioni, rispettivamente per la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, a condizione che queste maggiori somme siano devolute esclusivamente al rimborso degli effetti indicati nella prima parte di questo articolo.

(Approvato).

Art. 15.

Nel bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata annualmente la somma occorrente per compensare alle Casse di risparmio ordinarie e alle Società ordinarie e cooperative di credito la differenza fra l'interesse sui prestiti alle Casse agrarie e il saggio normale o di favore dello sconto.

Lo Stato compenserà la differenza in ragione dell'1 per cento sulla parte di portafoglio ri-

scontata presso gl'Istituti di emissione al saggio di favore; per quella parte che non sia stata accettata dagli Istituti stessi per eccedenza dei limiti stabiliti dal presente articolo o per altra causa, il compenso potrà giungere fino al massimo del 2 per cento; il contributo complessivo dello Stato non potrà eccedere la somma che sarà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Tale contributo non potrà in nessun caso essere superiore a L. 600,000 annue ed è esente da qualsiasi imposta presente e futura.

Nel regolamento di cui all'articolo primo saranno determinate le norme che disciplineranno la preventiva autorizzazione contemplata dall'art. 13 del massimo sconto che potrà farsi da ciascun Istituto al quale sia dato di partecipare, così all'uno come all'altro dei sopradetti concorsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Disposizioni generali.

Art. 16.

I Monti frumentari e le Casse agrarie sono istituzioni popolari autonome di pubblica utilità, aventi per iscopo di provvedere al credito agrario locale. Gli uni e le altre dovranno, nel termine che sarà stabilito dal regolamento di cui all'articolo 1, provvedere alla riforma dei loro statuti in conformità della presente legge.

I nuovi statuti saranno rimessi al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale ha facoltà di introdurre modificazioni; spetta al ministro stesso promuovere il Regio decreto di approvazione degli statuti, sentito il Consiglio di Stato.

Le Casse di prestanza agraria assumeranno il titolo di Casse agrarie.

(Approvato).

Art. 17.

I Monti frumentari e le Casse agrarie sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e di due o quattro membri.

Il presidente è nominato dal prefetto della provincia; i membri sono eletti dal Consiglio del comune di residenza dell'Istituto.

Il presidente e i membri della Commissione durano in ufficio due anni. Questi ultimi non potranno essere rieletti per il biennio successivo.

Non possono essere presidente nè membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Gamba propone che nella prima parte di esso siano soppresse le parole « le Casse agrarie ».

Ha facoltà di parlare il senatore Gamba.

GAMBA. Benchè in tutto il testo di questa legge si accomunino continuamente due cose che sono così disparate come i Monti frumentari e le Casse agrarie, tanto disparate che nella discussione d'oggi, per non parlare di quella di ieri, si è sostenuto autorevolmente che i Monti frumentari debbono continuare a far parte delle opere pie, lo che non si potrebbe sostenere da alcuno riguardo alle Casse agrarie con tutto ciò, questa comunanza non nuoce alle istituzioni che si vogliono istituire o perfezionare, fuorchè in questo articolo.

Qui si stabiliscono le basi dell'amministrazione di queste due istituzioni, e si stabiliscono identiche per l'amministrazione di un Monte frumentario come per quella di una Cassa di credito agrario.

Ora tra le grandi differenze che esistono fra i Monti frumentari e le Casse agrarie, una ve n'ha che il solo enunciarela è sufficiente a dimostrare l'assoluta incompatibilità della identità dell'amministrazione per le due istituzioni. La differenza è questa: che i Monti frumentari non hanno soci, mentre le Casse agrarie ne hanno. Quindi i Monti frumentari partecipano delle fondazioni, ed è giusto che le garanzie delle loro amministrazioni riposino principalmente sulla tutela, mentre invece le Casse agrarie partecipano specialmente delle Società commerciali, ed è giusto che la loro amministrazione si fondi principalmente sopra la responsabilità e sopra l'iniziativa dei soci, che sono direttamente interessati.

Vediamo infatti qual è la condizione che noi facciamo col progetto di legge a questi soci?

Noi diciamo agli agricoltori bisognosi di credito: volete voi il credito a buon mercato? Noi ve lo offriamo a una condizione, a condizione che vi rendiate responsabili con tutto il vostro, ed in solido con tutti gli altri, della solvibilità di cia-

scuno edel buon fine di ogni operazione. Main contracambio di questa enorme responsabilità quale ingerenza diamo loro di controllare la bontà dell'amministrazione e degli investimenti, che questa Cassa farà a loro rischio e pericolo? In tutto il progetto di legge non vi è traccia di tale ingerenza.

Ancora, il progetto ministeriale lasciava un poco più di latitudine, perchè demandava al regolamento la nomina dei membri delle amministrazioni, e si poteva sperare che il regolamento chiamasse a far parte delle amministrazioni, o almeno alla elezione degli amministratori, i soci responsabili, che hanno tutto l'interesse del buon andamento della azienda. Invece il progetto dell'Ufficio centrale stabilisce tassativamente che i membri siano eletti dal Consiglio del comune, ed i soci sono tagliati fuori.

Ora, io credendo che questo sia un inconveniente non lieve, per non pregiudicare la questione, proponevo che, togliendosi queste parole « e le Casse agrarie », le disposizioni dell'art. 17 rimanessero applicate unicamente ai Monti frumentari, pei quali sono giustamente concepite.

Ma si domanda: chi regolerà in questo caso le Casse? In questo caso rimarrebbe piena ed intiera la efficacia dell'art. 1 del progetto di legge, dove dice che è data facoltà al Governo osservare le norme per l'ordinamento e la costituzione delle Casse agrarie, avuto riguardo alle speciali condizioni locali di istituire con regolamento le future Casse ed io potrei sperare che queste venissero allora regolate secondo i concetti da me esposti.

Ho voluto esporre queste mie idee, molto semplici, nella speranza che il ministro e l'Ufficio centrale vorranno avere per la seconda volta, la cortesia di accettarle.

Se mi faranno questa cortesia, voterò il progetto di legge con più sicura coscienza, ma se anche non saranno accettate, lo voterò egualmente, perchè credo alla sua efficacia come ho già avuto occasione di dichiarare testè.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Convinto come sono delle ottime intenzioni che hanno determinato la proposta del senatore Gamba, desidererei di accettarla; ma credo che, anche accettandola io, non

l'accetterebbe il ministro, e tanto meno l'Ufficio centrale ed il Senato.

Non pare all'onor. preopinante che sia una stonatura il determinare per legge il modo col quale saranno nominate le Commissioni amministratrici dei Monti frumentari, e lasciare poi al regolamento di determinare il modo col quale saranno nominate le amministrazioni delle Casse agrarie?

Le Casse agrarie per noi - anzi ormai possiamo dire per tutti - hanno una importanza maggiore di quella dei Monti frumentari: e si deve determinare nella legge il modo d'amministrare i Monti frumentari, e lasciare al regolamento di determinare il modo d'amministrazione delle Casse agrarie?

E poi, se in un comune c'è una Cassa agraria ed un Monte frumentario, perchè dovranno esservi due amministrazioni, mentre non si può immaginare nulla di più analogo fra i due Istituti?

Abbiamo già lungamente discusso per far comprendere che le Casse agrarie si possono considerare come una esplicazione dei Monti frumentari, dei quali vengono in aiuto, dando il denaro perchè si possano comprare quei semi che altrimenti si potrebbero avere in modo diretto dai Monti frumentari.

E poi, agli occhi nostri, i Monti frumentari non sono mica opere pie: i Monti frumentari sono, com'è naturale, Istituti di credito; perchè le opere pie, o Istituti di beneficenza - come si chiamano adesso - danno senza speranza di ricevere nulla dal beneficiato; mentre invece gli Istituti di credito, i Monti frumentari e le Casse agrarie, danno per ricevere in restituzione il capitale o in grano o in denaro. Insomma fanno dei mutui, somministrando cose fungibili, e quindi oggetto di veri mutui, e se si tratta di mutui come non si può negare assolutamente, si tratta d'Istituti di credito così per le Casse agrarie come per i Monti frumentari; e non ci sarebbe ragione di disgiungere questi due Istituti, in quei comuni nei quali vi sono entrambi, per formarne due amministrazioni.

Ad ogni modo non potrei capire come nella legge si debba disciplinare l'amministrazione del Monte frumentario, e rimettere poi al regolamento la formazione e la regolarizzazione delle Casse agrarie.

Per cui pregherei il senatore Gamba, pure dispiacendomi di doverlo contraddire, a voler ritirare il suo emendamento.

CALENDA A. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Gamba ha certamente la sua ragione di essere, poichè trattandosi di un Consorzio che costituisce la Cassa agraria, mi pare troppo giusto che i membri di questo Consorzio abbiano in esso un'ingerenza per qualunque titolo.

Nè è a dire che si può lasciare al regolamento il provvedere, poichè la legge qui ha determinato che gli amministratori dei Monti frumentari e delle Casse agrarie siano nominati dal Consiglio comunale.

Non basterà, senza dubbio, il regolamento a mettere in forse quanto ha disposto la legge.

Lasciando all'Ufficio centrale di esaminare la questione e di accettare o no l'emendamento proposto, io fo osservare al Senato che la distinzione fatta dall'onor. Gamba solleva una più alta questione.

Si è lungamente discusso se colla legge attuale s'intendevano conservati o soppressi i Monti frumentari esistenti, ritenuti come istituzioni di pubblica beneficenza; e che siano tali non vi è dubbio, almeno finora, poichè la legge del 17 novembre 1890 li ha considerati tali. Si è detto: con questa legge non si aboliscono i Monti frumentari; ma si conservano quelli che ancora possono produrre qualche vantaggio, cioè si conservano quelli che hanno avuta la fortuna finora di avere amministratori, dirò, più onesti, i quali non hanno mangiato i tre milioni e mezzo che sono rimasti dei dodici milioni che costituirono il patrimonio dei Monti frumentari.

Ora, se è così, non si promuovono nuovi Monti frumentari; ed è bene; si conservano quelli che ancora possono fare del bene.

Ma in contraddizione alle disposizioni della legge noi leggiamo nella legge in esame che i Monti frumentari e le Casse agrarie sono istituzioni popolari autonome e di credito.

Non vi è dubbio, a me pare; che i Monti frumentari i quali per mezzo di trasformazione o per nuovi ordinamenti potranno conservare una parte del patrimonio non saranno più Istituti di pubblica beneficenza:

Ma che cosa sarà dei Monti frumentari esistenti non riordinati o trasformati, quelli i quali finora sono soggetti alla Giunta provinciale amministrativa per i loro bilanci saranno essi sempre soggetti a questa tutela?

Questi Monti frumentari che ancora durano dovranno dare ai contadini *poveri* e non ai piccoli agricoltori ancora le sementi; se pure in quelle Casse vuote qualcosa rimane?

Ecco la domanda che io porgo all'Ufficio centrale ed anche al signor ministro, poichè trattandosi di una nuova istituzione, dico nuova per le provincie meridionali dove finora vi erano Monti frumentari, e non Casse agrarie, io desidero che l'istituzione non presenti fin dal bel principio quelle gravi difficoltà, specialmente nella interpretazione della legge, che sempre si presentano alla bella prima quando si tratta di stabilire un nuovo organismo.

Detto ciò, io vorrei, e prego il signor ministro di farne ampia dichiarazione, affinchè rimanga negli atti, che affinchè non vi sia contraddizione fra la legge che ancora esiste per i Monti frumentari che sono state finora dichiarate, e sono, istituzioni di pubblica beneficenza, e quella che ora si discute che i Monti frumentari esistenti passino ancora sotto il regime dell'attuale legge, cioè che essi non sieno più istituzioni di pubblica beneficenza, che essi non debbano più distribuire quel grano, se pure ve n'è, che sotto il titolo di prestito, si dava come elemosina o sussidio; e che quindi non sono più istituzioni di beneficenza a favore dei poveri, ma bensì che i Monti che ancora rimangono rientrino sotto il regime dell'attuale legge come istituzioni di credito.

Posta così la cosa può anche ammettersi quello che il relatore diceva, cioè, che possono trattarsi assieme Monti frumentari e Casse agrarie, e quindi non sia il caso di portare un differente regime nell'amministrazione delle due istituzioni.

GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARELLI. L'osservazione fatta dal senatore Gamba ha a mio avviso una grande portata; e mi duole che l'onorevole relatore non abbia creduto di accettarla.

Non mi pare che le due istituzioni possano avere un'amministrazione formata allo stesso modo, e più precisamente non mi pare conve-

niente, nè opportuno, nè giusto che le Casse agrarie abbiano un Consiglio di amministrazione composto come quello che la legge stabilisce per i Monti frumentari; cioè che il presidente sia nominato dal prefetto della Provincia e che i quattro membri siano nominati dal Consiglio comunale. E la ragione secondo me, gravissima, è questa: che le Casse agrarie, come ben disse il senatore Gamba, sono composte di soci i quali non tanto per il tenue contributo di 2 lire che pagano hanno diritto a veder bene addentro all'Amministrazione, ma per la solidarietà collettiva, per la responsabilità in solido che essi hanno sulla gestione della Cassa.

Ora questi soci che pur pagando solo 2 lire possono venire da una cattiva amministrazione costretti a pagare centinaia ed anche migliaia di lire, non hanno nessun diritto a nominare degli amministratori di loro fiducia? Debbono ricevere dal Consiglio comunale la scelta degli amministratori? Non hanno neppure diritto di nominare dei sindaci che riconoscano l'esatta gestione della Società?

A me pare basti questo cenno per far riconoscere il diritto che hanno i soci ad una partecipazione all'elezione degli amministratori delle Casse.

Quindi io proporrei, a modo di conciliazione, che restando l'Amministrazione dei Monti frumentari e delle Casse agrarie formata come l'articolo dice, abbiano però le Casse un'aggiunta di membri nominati dai soci convocati in assemblea.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Io pregherei il senatore Garelli a voler mettere in iscritto il suo emendamento, d'accordo, se crede, col senatore Gamba.

Una delle ragioni per le quali io sono sorto a dichiarare che non poteva accettare la proposta Gamba, è perchè questi, mentre ammetteva l'amministrazione dei Monti frumentari, voleva che per le Casse agrarie ci si rimettesse senz'altro al regolamento. Ora queste due disposizioni mi sembravano non armonizzanti sufficientemente e diceva: per l'istituzione principale voi volete rimettervi al regolamento, per la secondaria volete che la legge stabilisca il modo dell'amministrazione. Ma adesso, se si incarna l'idea del senatore Ga-

relli, finiremo ad avere un articolo completo, il quale determinerà il modo di entrambe le amministrazioni, cioè tanto dei Monti frumentari, che delle Casse agrarie.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Garelli di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GARELLI. Se permette, onorevole presidente, prima di combinare col senatore Gamba la redazione di questo emendamento, noi, come è dover nostro, desidereremmo di udire la parola dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro d'agricoltura, industria e commercio.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comincerò dal fare una osservazione intorno all'emendamento.

Io non ho alcuna difficoltà di ripetere che avrei accettato, anche in questa parte, il progetto modificato dall'Ufficio centrale.

I membri dell'Amministrazione dovrebbero essere eletti dal Consiglio del comune di residenza dell'Istituto. A me pareva che qui si tratti quasi di un'elezione di secondo grado delegata dalla popolazione del comune. Il Consiglio comunale, specialmente nei piccoli centri, rappresenta quello che ha di meglio il paese.

Ma io veggio un ostacolo sul quale richiamo l'attenzione dell'onor. senatore Griffini.

Io credo che noi non teniamo abbastanza presente una disposizione già votata. Non c'è da meravigliarsi che ci sia sfuggita una lieve disarmonia che noi andremmo ad incontrare, se mantenessimo ferma quella modificazione che l'Ufficio centrale ha introdotta in questo articolo.

L'ultimo capoverso dell'art. 12 già votato dice:

« Le norme per la iscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli iscritti, per la pubblicità delle iscrizioni, per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione e al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1 ».

A me quindi sembra che dobbiamo in questa parte tornare alle disposizioni che aveva for-

mulate il Governo; e cioè lasciare al regolamento di definire la questione.

Noi già abbiamo approvato un articolo che ammette la partecipazione degli agricoltori all'amministrazione e al sindacato delle Casse rurali. Dunque bisogna tornare al progetto ministeriale che dice: « i membri sono eletti secondo le disposizioni del regolamento ».

GRIFFINI, *relatore*. Siamo d'accordo.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego pertanto gli onorevoli senatori Gamba e Garelli di rinunciare al loro emendamento.

PRESIDENTE. Si tratterebbe quindi di ritornare alla dizione ministeriale.

GAMBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBA. Non per insistere inopportunamente, perchè dichiaro fin d'ora che non insisterò, ma per amore di chiarezza io vorrei far osservare all'onorevole ministro che questo ritorno al regolamento che egli invoca, e che collima colla idea che io ho avuto l'onore di esporre, si ottiene molto semplicemente appunto con l'emendamento che io aveva proposto...

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio (interrompendo)*. Ma abbiamo già votato l'art. 12, dove all'ultimo capoverso si dice: « Le norme per la partecipazione degli iscritti all'amministrazione ed al sindacato degli Istituti saranno stabilite nel regolamento ».

GAMBA. È giustissimo questo; ma appunto per togliere questa contraddizione che ella ha così acutamente rilevato fra questa disposizione dell'art. 12 e quella dell'art. 17; per concretare questo concetto che abbiamo in comune di affidarci al regolamento, vi sono due vie: vi è quella additata dall'onorevole ministro, di ritornare cioè alla dizione del testo ministeriale, il quale poi porterebbe con sé delle altre conseguenze che io ritengo nocive, e che adesso sarebbe troppo lungo di esporre; vi è poi una seconda via, che è quella additata da me, che consiste semplicemente nel sopprimere le parole « e le Casse agrarie ».

In questo modo quest'articolo non riguarderebbe più le Casse agrarie, ma soltanto i monti frumentari.

Io, ripeto, non tengo al mio emendamento, e riconosco che è già un miglioramento quello proposto dall'onorevole ministro.

Dichiaro poi che era venuto nel concetto di rimandare tutto al regolamento, perchè non osavo sperare che si potesse a metà della discussione stabilire nuove disposizioni, colle quali formare amministrazioni speciali adatte alle Casse agrarie. Se io potessi nutrire questa speranza, come mi si era fatto credere dopo le parole del senatore Garelli, certo preferirei questa seconda via più completa, ma dovendo rinunciare a questa speranza, mi attengo alla dichiarazione del ministro, della quale prendo atto, ed accetto la sua proposta di ritornare alla dizione ministeriale dell'art. 17, abbandonando quella dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il senatore Garelli consente?

GARELLI. Consento nella proposta del ministro.

PRESIDENTE. Il principio della compartecipazione dei soci nella amministrazione è già ammesso all'articolo 12. Quindi si ritorna all'articolo proposto dal Governo.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Debbo fare una dichiarazione al senatore Calenda, il quale ha rivolto al Governo questa domanda precisa: I Monti frumentari, che con questa legge si dice voler conservare, restano soggetti ancora alla legge delle Opere pie, o saranno esclusivamente governati da questa?

A me pare che, secondo lo spirito della legge (e questo mio modo di vedere è conforme a quello espresso dall'Ufficio centrale) si debba ritenere che i Monti frumentari sono istituzioni di credito agrario, e che saranno come tali governati dalla legge che discutiamo e da quelle disposizioni che in forza dell'art. 1 saranno emanate dal Governo per il riordinamento o la trasformazione dei Monti frumentari.

Aggiungo che, se vi sono Monti frumentari i quali diano il grano non a titolo di prestanza per semina o per alimentazione, ma bensì per elemosina, a me non sembra che possano qualificarsi Monti frumentari.

Per me il Monte frumentario ha i suoi caratteri essenziali che non convengono alla pura e semplice beneficenza.

E quindi un Istituto che abbia per iscopo di

dare il grano ai poveri senza pretendere la restituzione, non è un Monte frumentario.

E se tali Istituti esistono, non per fatto di degenerazione, ma per genuina istituzione, rimarranno come sono, soggetti alla legge delle Opere pie, perchè non potrebbero perdere la loro qualità essenziale di Opere di beneficenza.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Ringrazio il signor ministro della esplicita e chiara spiegazione data, perchè senza dubbio sarebbero sorte gravi questioni, quando gli amministratori di questi Monti frumentari ancora esistenti, e che si conservano, fossero chiamati a seguire altre norme, altri metodi per la liquidazione dei conti, cioè, a trattare queste opere che essi amministrano come Istituti di credito.

Ed io ho voluto provocare tale dichiarazione, affinchè se ne potesse prendere atto, e restasse così determinata la interpretazione dirò autentica della legge.

E per questo non aggiungo altro. Certamente esistono anche nelle provincie meridionali istituzioni benefiche che non sono Monti frumentari, e nacquero a' tempi nei quali sorsero i famosi Monti granari, depositi cioè di grano che costituivano una base d'economia politica di quel tempo. Per la carestia, o per impacci ne' commerci non sempre si trovava il frumento, il grano a buon mercato; e tali impacci anche allora erano causa, come adesso sono forse pretesto, di disordine; ed allora si stabilirono ancora delle istituzioni per soccorrere i poveri con limosine in denaro, o con grano che acquistavano da' privati o da Istituti od Opere di beneficenza che si fossero. Ed essendo lo scopo finale quello di soccorrere i poveri, carattere essenziale degli Istituti di pubblica beneficenza, convengo coll'onor. ministro che essi seguiranno ad essere trattati quali istituzioni di pubblica beneficenza, e saranno soggette alla solita tutela delle Giunte provinciali.

Resta così provato che i Monti frumentari che ancora sussisteranno dopo questa legge e che hanno per iscopo, giusta la loro fondazione; di somministrare agli agricoltori poveri le sementi per la coltivazione, e ritrarre poi l'equivalente capitale a tempo del raccolto, diventeranno Istituti autonomi, popolari di credito, quindi sono soggetti alla legge ora in discussione e a tutte

quelle altre disposizioni regolamentari che il Governo o il Parlamento potrà adottare od approvare per queste istituzioni stesse. Dopo ciò non mi resta che ringraziare il signor ministro delle dichiarazioni che si è compiaciuto di fare.

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Siccome non vorrei lasciare alcun equivoco sul mio modo di vedere relativo alle disposizioni legislative, così richiamo l'attenzione del Senato sopra ciò che oggi ho detto, che cioè ritengo i Monti frumentari istituti di credito, e li ritengo istituti di credito in base alle disposizioni legislative che abbiamo, le quali non farebbero eccezione tra una categoria e l'altra dei Monti frumentari. Prima di tutto abbiamo il fatto, che questi Monti fanno dei mutui, e l'ho già detto. Se fanno mutui, non sono istituti di beneficenza, ma sono istituti di credito; essi danno una cosa a mutuo ottenendo la restituzione di altra eguale, con l'aggiunta degl'interessi. Ma poi abbiamo disposizioni legislative che ci confermano in questa opinione. Abbiamo prima di tutto l'art. 1° della legge 17 luglio 1890 sugli istituti di pubblica beneficenza, il quale è così concepito:

« La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito ».

Dunque tutte le istituzioni relative al credito, sono rimaste intatte, dopo la promulgazione di questa legge sugli istituti di beneficenza.

Ma questa stessa legge all'art. 93, che venne da qualcuno citato a conferma di un'opinione diversa, viene invece a conferma di quello che ho avuto l'onore di esporre.

L'art. 93 è così concepito:

« È obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti dei Monti frumentari e granari, e delle istituzioni nelle quali, dopo il 1892, siano stati i detti Monti frumentari formati.

Alcuni hanno voluto trarne la conseguenza che questa legge medesima dichiarasse i Monti frumentari Istituti di beneficenza. Ma perchè bisogna stare con la massima: *Incivile est, nisi tota lege perspecta, una vel altera eius particula cognita, iudicare vel respondere*, bisogna guardare tutta la legge prima di esprimerne il concetto.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1899

Ora uno dei commi di quest'articolo 93 dice: « Per gli enti di cui al comma 2. », che è quello che ho testè letto, « il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello dell'agricoltura, industria e commercio. ».

Da ciò non si potrà dedurre che non siano proprio e senza alcun dubbio i Monti frumentari Istituti di credito, ma rimane escluso che si debbano considerare assolutamente come Istituti di beneficenza; sono Istituti di natura mista.

Ma siccome, specialmente per i Monti frumentari, è prevalente il concetto del mutuo, anzi è il mutuo che li informa, si deve dedurre che si tratta di Istituti piuttosto di credito che di beneficenza. Ad ogni modo saranno Istituti di natura mista e perciò non vi possono essere applicate puramente e semplicemente disposizioni relative agli Istituti di beneficenza.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Veramente io resto sorpreso che si venga oggi a dire che i Monti frumentari sono sempre stati Istituti di credito, ed indegnamente, direi, siano stati assoggettati alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; vuol dire, secondo l'onor. relatore, che fino ad oggi tutti questi Monti frumentari sono stati erroneamente sottoposti alla tutela della Giunta provinciale e alla vigilanza del Ministero dell'interno.

Mi permetta l'onor. relatore, ma ciò è sommaramente erroneo: Che oggi si vogliano mettere sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, io non ho difficoltà, sebbene abbia poca fede sull'efficacia del nuovo progetto.

Se gli amministratori dei Monti frumentari hanno dilapidato il patrimonio sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e delle autorità tutorie locali, lo lapideranno egualmente e con maggiore facilità sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, che ha, a sua disposizione, minori mezzi di vigilanza e di controllo.

Se otto milioni sono stati già dilapidati, si è perchè nel giro di circa 30 anni nessuno si è mai occupato dei Monti frumentari, e veramente la colpa principale è del Governo specialmente, perchè come si è occupato delle altre Opere pie, poteva occuparsi più attentamente dei Monti frumentari. Invece i capitali dei Monti

sono in gran parte scomparsi ed io, che ho percorso più volte le provincie del Mezzogiorno, temo molto che, fatta eccezione di qualche Monte che funziona abbastanza bene, per gli altri, invigilati così poco come sono, succederà che faranno scomparire ugualmente, anche sotto la nuova dipendenza del Ministero di agricoltura, i fondi che rimangono.

PRESIDENTE. Dunque si può passare ai voti.

Metto a partito l'art. 17, nel testo proposto dal Ministero.

Art. 17.

I Monti frumentari e le Casse agrarie sono amministrati da Commissioni composte di un presidente e di due o quattro membri.

Il presidente è nominato dal prefetto della provincia; i membri sono eletti secondo le disposizioni del regolamento.

Il presidente e i membri della Commissione durano in ufficio due anni. Questi ultimi non potranno essere rieletti per il biennio successivo.

Non possono essere presidente nè membri della Commissione il sindaco e gli assessori del comune.

(Approvato).

Art. 18.

L'ufficio di presidente e di membro delle Commissioni dei Monti frumentari e delle Casse agrarie è gratuito.

Gli amministratori ed i direttori dei Monti frumentari e delle Casse agrarie non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, con l'Istituto che amministrano o dirigono.

È vietato agli amministratori dei Monti frumentari e delle Casse agrarie di partecipare agli utili e di ricevere compensi o indennità, salvo per chi esercita le funzioni di direttore.

(Approvato).

Art. 19.

I Monti frumentari o le Casse agrarie di due o più comuni o frazioni di comune possono costituirsi in consorzio o fondersi in un unico Istituto destinato ad operare in parecchi comuni.

(Approvato).

Art. 20.

I detti Istituti singoli o consociati potranno avere la facoltà di fare operazioni di credito agrario, oltre quelle indicate nella presente legge, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale.

(Approvato).

Art. 21.

I Monti frumentari e le Casse agrarie potranno valersi per la riscossione dei loro crediti della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette a favore dello Stato e godranno dei privilegi per questa concessi.

(Approvato).

Art. 22.

I Monti frumentari e le Casse agrarie godono di tutte le esenzioni ed agevolanze fiscali concesse dalle leggi vigenti alle Casse di risparmio ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza. È esteso ad essi anche il beneficio del gratuito patrocinio.

(Approvato).

Art. 23.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti e scritti relativi alle operazioni di qualunque natura, escluse le cambiarie, che compiono i Monti frumentari e le Casse agrarie.

(Approvato).

Art. 24.

I libri e le scritture contabili dei Monti frumentari e delle Casse agrarie, saranno tenuti con le norme da stabilirsi nel Regolamento di cui all'art. 1º, anche in deroga alle disposizioni del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 25.

I Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Desidererei avere un chiarimento. In questo articolo si dice: « I Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio ». Ma come si eserciterà questa dipendenza sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio? Almeno vorrei che nella legge venisse soggiunto: « il quale la eserciterà nel modo che sarà stabilito dal regolamento col mezzo dei prefetti, dei sottoprefetti » ecc.

Volete lasciare questi Monti e queste Casse agrarie senza alcuna sorveglianza delle autorità locali? Allora ne parleremo fra un anno o due!

GRIFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIFFINI, *relatore*. Mi pare che il progetto sia chiaro. In quattro luoghi parla di regolamenti e finisce appunto parlando ancora dei regolamenti. Infatti all'articolo 26 si dice:

« Oltre al regolamento generale di cui all'articolo 1, potranno essere emanati regolamenti speciali, qualora ne sia riconosciuta la necessità ».

Ad ogni modo credo non inopportuna la osservazione del preopinante, perchè è bene che si sappia che anche questa materia dovrà essere disciplinata dal regolamento.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Io ringrazio il relatore delle spiegazioni date, ma del resto anche nella legge sul lavoro dei fanciulli si dice: questo servizio è alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ma si aggiunge, che la sorveglianza è esercitata per mezzo dei prefetti, dei sottoprefetti e degli ufficiali di polizia giudiziaria. Anche qui vorrei che ci fosse qualche cosa di consimile, e quindi sarebbe bene che almeno nel regolamento se ne facesse chiara menzione.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo prima di tutto che questo art. 25 abbia un'interpretazione sicura nella nostra giurisprudenza amministrativa.

Ogni dicastero è rappresentato dai prefetti e dai sottoprefetti.

I prefetti rappresentano tutto il Governo; non soltanto il Ministero dell'interno. Il Ministero di grazia e giustizia ha una rappresentanza speciale nella magistratura, ed ogni dicastero potrebbe avere nelle provincie organi e rappresentanze speciali, ma non è necessario. Il Ministero di agricoltura non ha ora nelle provincie funzionari che lo rappresentino specialmente, non so se li avrà in seguito e se sarà utile che ne abbia, ma per ora non ne ha. Non potrebbe quindi esercitare la sua normale vigilanza se non per mezzo dei prefetti, salvo a provvedere straordinariamente, con apposite ispezioni.

Quindi è forse superfluo il dire che il regolamento provvederà, quando si tratta di una regola ordinaria del nostro regime amministrativo.

Noto inoltre che l'onorevole senatore Astengo ha dimenticato l'art. 17 che attribuisce al prefetto la nomina del presidente.

È questa una garanzia preventiva.

Colla nomina del presidente affidata al prefetto si dice chiaramente che la vigilanza viene esercitata dal prefetto stesso, che risponde della bontà della sua scelta.

Credo quindi superfluo l'aggiungere altre parole,

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Dopo quel che fu detto dal senatore Bonasi nell'ultima tornata, non ho nulla da aggiungere su questo articolo 25, il quale stabilisce che i Monti frumentari e le Casse agrarie debbano dipendere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

È questa una attribuzione, che per legge fu data al Ministero dell'interno e che ora un'altra legge dà al Ministero di agricoltura; ma, per chiarire ciò che ha detto or ora il relatore dell'Ufficio centrale, è bene che si dica che i Monti frumentari vengono posti alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio non perchè essi sono Istituti di credito, poichè, se questa fosse la sola ragione, si potrebbe dubitare se debbano dipendere dal Ministero di agricoltura o dal Ministero del tesoro, perchè gli Istituti di credito dipendono oggi dal Ministero del tesoro...

FORTIS. *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Non tutti. Le Casse di risparmio,

per esempio; ella vorrà dire gli Istituti di emissione.

SERENA... No, parlo in genere d'Istituti di credito; del resto ho pur dichiarato che non facevo alcuna osservazione su questo articolo perchè riconosco che il potere legislativo, avendo dato un'attribuzione ad un Ministero, può la stessa attribuzione affidare ad un Ministero diverso, e non aggiungo altro.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FORTIS, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* L'onor. Serena evidentemente è caduto in qualche inesattezza.

Il credito, come parte del commercio, è alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Una disposizione speciale eccettuò gli Istituti di emissione e li sottopose alla vigilanza ed alla dipendenza del Ministero del tesoro. Il resto non è stato mutato.

La vigilanza sulle Casse di risparmio, sulle cooperative di credito, sulle Banche popolari, sui Monti di pietà, che pur sono Istituti di credito, appartiene al Ministero di agricoltura, industria e commercio. E così anche le Casse agrarie ed i Monti frumentari saranno soggetti alla vigilanza dello stesso Ministero, non solo perchè ciò risponde alla loro natura, come Istituti di credito, ma anche in fondo come Istituti di previdenza.

Il senatore Serena sa che la *previdenza* è un'altra materia sottoposta alla sorveglianza ed alle cure del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'art. 25 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 26.

Oltre al Regolamento generale di cui all'articolo 1°, potranno essere emanati regolamenti speciali, qualora ne sia riconosciuta la necessità, per gruppi regionali di Istituti.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato nella seduta di domani a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1899

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie (N. 9);

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia (N. 13);

Autorizzazione del seppellimento nel tempio di San Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez (N. 31);

Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi; paghe; assegni e pensioni (N. 8);

Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento (N. 46).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 18 febbraio 1899 (ore 11.15).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

